



CRISI D'IMPRESA

L'imposta di registro sul decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione

di Francesca Benini

Master di specializzazione

Professionisti per la gestione d'impresa e la prevenzione della crisi

Scopri di più

La C.G.T. del Veneto, con la sentenza n. 3077/05/2023, si è recentemente pronunciata in merito al corretto regime fiscale, ai fini dell'**imposta di registro**, da applicare al c.d. “*decreto di omologazione del concordato fallimentare con assunzione*”, ossia al decreto con il quale un terzo, nell’ambito di un concordato fallimentare, assume le passività fallimentari e, per contro, riceve, quale corrispettivo, **l’attivo fallimentare**.

In particolare, i giudici di secondo grado si sono espressi in merito all’assoggettamento del citato decreto ad **imposta di registro in misura fissa**, ovvero **in misura proporzionale**. Sulla tematica si è espressa in passato l’Agenzia delle entrate che, con la [circolare n. 27/E/2012](#), ha affermato il principio secondo cui il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione debba “*essere assoggettato ad imposta di registro in misura proporzionale, in base a quanto stabilito dall’articolo 8, lettera a), Tariffa, Parte Prima, del TUR che prevede l’applicazione delle <<stesse imposte stabilite per i corrispondenti atti>>*”.

Tale affermazione si basa sul principale e fondamentale motivo che, a detta dell’Agenzia delle entrate, il decreto di omologa del concordato fallimentare con assunzione rientrerebbe nella **categoria degli atti giudiziali recanti trasferimenti della proprietà**.

Secondo l’ufficio, infatti, “*il concordato fallimentare con terzo assuntore, disciplinato dall’articolo 124 della legge fallimentare si caratterizza in via generale per la circostanza che l’assuntore si obbliga a soddisfare i crediti concorsuali nella misura pattuita, in base allo schema civilistico dell’accolto (articolo 1273 del codice civile) dietro corrispettivo della cessione delle attività fallimentari*”.

Resta fermo, secondo la tesi dell’Agenzia delle entrate, che tali atti non debbano essere assoggettati all’imposta proporzionale, solamente nel caso in cui **abbiano ad oggetto operazioni incluse** nell’ambito dell’Iva, nel qual caso l’imposta di registro deve essere applicata in **misura fissa**, in virtù del principio di alternatività Iva/registro di cui all’[articolo 40, D.P.R. 131/1986](#).



L’Agenzia delle entrate ha, pertanto, sempre ritenuto che il trattamento impositivo del decreto di omologa del concordato fallimentare non sia equiparabile a quello del **concordato con cessione di beni** o a quello con garanzia, ossia a quei decreti **che scontano l’imposizione in misura fissa** a norma della lettera g) dell’articolo 8, Parte Prima, della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1981.

Tale trattamento impositivo, secondo l’Amministrazione finanziaria, dovrebbe essere **applicato a prescindere da una analisi** specifica del contenuto del singolo atto da tassare.

La tesi dell’Agenzia delle entrate è stata (correttamente) disattesa da parte della C.G.T. del Veneto, con la richiamata sentenza n. 3077/05/2023. In particolare, i giudici veneti hanno affermato che, diversamente da quanto statuito dall’Amministrazione finanziaria, **l’imposta di registro in misura proporzionale** deve essere applicata **solo ed esclusivamente** nel caso in cui il **decreto di omologazione del concordato fallimentare** con assunzione **produca effetti immediatamente traslativi**.

Tale imposta non può essere applicata in **misura indiscriminata**, ma deve essere analizzato nel dettaglio ciascun singolo caso. Secondo i giudici veneti, infatti, in assenza di effetti traslativi, il provvedimento giudiziario deve scontare **l’imposta di registro in misura fissa**.

Ebbene, alla luce di quanto sopra, i giudici veneti hanno osservato che, nel caso oggetto di esame, l’effetto traslativo del decreto si sarebbe prodotto “*con successivo decreto di trasferimento del G.D. che provvederà anche in ordine alla cancellazione dei pregiudizi gravanti sui beni oggetto di trasferimento*”.

Secondo i giudici tributari, in virtù di tale previsione, il decreto di omologazione non avrebbe prodotto alcun effetto traslativo dei **beni del fallito in capo al terzo assuntore**; ciò in quanto tale effetto sarebbe stato differito e sospeso fini all’adozione da parte del **Giudice delegato di un apposito** e successivo decreto di trasferimento.

In assenza di effetti traslativi del decreto, i giudici veneti hanno correttamente ritenuto che il **decreto di omologa oggetto di esame** dovesse essere assoggettato ad imposta di registro **in misura fissa**.